



**Comune di BOVALINO**  
(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

# **REGOLAMENTO PER IL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE**

**Approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 20 del 28/06/2018**

## **Articolo 1**

### **Istituzione del Garante della Persona Disabile**

1. Nell'ambito del Comune di Bovalino è istituito il "Garante della Persona Disabile, di seguito denominato "Garante", i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

## **Articolo 2**

### **Nomina, durata, incompatibilità**

1. Il Garante viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dall'U.O. Amministrativa-Affari Generali e nominato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco ogni tre anni, fra le persone che hanno partecipato all'avviso pubblico e siano in possesso dei seguenti requisiti:  
-laurea e idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali.
2. Il Garante resta in carica tre anni e opera in regime di prorogatio fino a rinnovo, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Bovalino né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili;
4. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

## **Articolo 3**

### **Attività e sede**

- 3.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.
- 3.2 Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.
- 3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Consiglio Comunale una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale.
- 3.4 Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.
- 3.5 Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bovalino.

## **Articolo 4**

### **Compiti del Garante**

Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

1. comunica all'"Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità" le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

2. interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone disabili, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
3. vigila che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale;
4. promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti, le associazioni delle persone con disabilità e delle e le famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone disabili;
5. esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili;
6. sempre su richiesta degli organi Comunali, esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ;
7. formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
8. propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
9. collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone disabili nel Comune di Bovalino;
10. informa delle iniziative intraprese e dei risultati l'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune; collabora con il Garante Nazionale, Regionale e della Città Metropolitana, se istituiti;

**5.2** Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:

- a) accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico attingendo informazioni sulla funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- c) controllare – previa apposita autorizzazione – le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento economico**

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità né rimborsi.

#### **Articolo 8**

##### **Norme in materia di protezione dei dati**

Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

#### **Articolo 9**

### **Revoca**

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può revocare dalla carica il Garante:

1. se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza;
2. per dimissioni, morte o grave impedimento;
3. se raggiunto da provvedimenti cautelari;
4. per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rilevata al momento della nomina;

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.